

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

43

2015

JOVENE EDITORE NAPOLI

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino

e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Natale Rampazzo, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau
Paris EHESS

Hans Ankum
Amsterdam

Ignazio Buti
Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi
Roma Sapienza

Alessandro Corbino
Catania

M. Floriana Cursi
Teramo

Teresa Giménez-Candela
Barcelona Autònoma

Fausto Gorla
Torino

Michel Humbert
Paris II

Éva Jakab
Szeged

Rolf Knütel
Bonn

Giovanni Lobrano
Sassari

Carla Masi Doria
Napoli Federico II

Thomas A.J. McGinn
Nashville Vanderbilt

Pascal Pichonnaz
Fribourg

J. Michael Rainer
Salzburg

Francesca Reduzzi Merola
Napoli Federico II

Martin J. Schermaier
Bonn

Sandro Schipani
Roma Sapienza

Peter Stein
Cambridge

Gunter Wesener
Graz

Laurens Winkel
Rotterdam

Witold Wołodkiewicz
Warszawa

In redazione:

Nunzia Donadio; Paola Santini; Caterina Trocini; Fabiana Tuccillo.

Coordinamento: Valeria Di Nisio

Index

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti» nell'ambito della Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

<i>Scritti di:</i>	Jurij Černyšov	Francesco Musumeci
	M. Floriana Cursi	Giovanni Nicosia
	Rosario de Castro-Camero	M ^a Eugenia Ortuño Pérez
	Francesca Del Sorbo	Laura Pepe
	Valeria Di Nisio	Gianfranco Purpura
	Nunzia Donadio	J. Michael Rainer
	Iole Fargnoli	Natale Rampazzo
	Thomas Finkenauer	Francesca Reduzzi Merola
Ulrico Agnati	András Földi	Luigi Romano
Biagio Amata	Vincenzo Giuffrè	Annamaria Salomone
Maria Amodio	J.A. González Romanillos	Paola Santini
Jean Andreau	Antonio Guarino	Maria Chiara Scappaticcio
Stefano Barbati	Rolf Knütel	Philipp Scheibelreiter
Raffaele Basile	Inge Kroppenber	Roberto Signorini
Audrey Becker	Luigi Labruna	Marina Silvestrini
Armando Bosso	Francesca Lamberti	Paolo Siniscalco
Maria Vittoria Bramante	Detlef Liebs	Oriana Toro
Filippo Briguglio	Machkam A. Machmudov	Armando Torrent
Carlo Augusto Cannata	Giovanni Maniscalco Basile	Caterina Trocini
Luigi Capogrossi Colognesi	Valerio Marotta	Angelina Troiano
Patricio-Ignacio Carvajal	Carla Masi Doria	Fabiana Tuccillo
Cosimo Cascione	Maria Federica Merotto	Aleksej Veličko
Stefania Castaldo	Jakob Mezheritsky	Carlo Venturini
Alfonso Castro Sáenz	Valerio Massimo Minale	Francesco Verrico
Pierangelo Catalano	Federica Miranda	Witold Wołodkiewicz

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (AG., RİSG., BIDR., AUPA., SDHI., Iura, Index, Roma e America, IAH., Quaderni Lupiensi, Diritto@storia, TSDP.), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Copyright 2015 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino nr. 1 del 14.3.1970 - L. Labruna dir. resp.

Printed in Italy - Fine stampa dicembre 2015 - Ink Print Service - Napoli

Nella primavera di tre anni fa ricorreva il milleottocentesimo anniversario della promulgazione della concessione della cittadinanza romana agli abitanti dell'impero e alcune manifestazioni hanno voluto ricordare il provvedimento di Caracalla, di fondamentale importanza per l'οἰκουμένη¹. Non si è trattato di rimembranze di storici corrose dal decorso del tempo, ma di una rievocazione resa attuale dalle odierne migrazioni di popolazioni che con urgenza ripropongono l'antico problema dell'attribuzione della cittadinanza e dell'integrazione. Infatti, la questione della cittadinanza è strettamente legata a quella di una assimilazione non sempre accettata e, per quanto riguarda gli aspetti antichi, al sempre attuale dibattito storico-giuridico della romanizzazione dell'impero.

L'a. dell'opera qui recensita si è proposta dunque, dopo un esame delle fonti disponibili (p. 26-36) – del P.Giss. 40.1 in particolare, principale testo relativo alla concessione della cittadinanza romana – e delle problematiche connesse, come quelle relative alla 'clausola di salvaguardia' (p. 36-42), alla 'doppia cittadinanza' (p. 43-49), al collegamento con la crisi del III sec. (p. 50-54) e agli aspetti religiosi richiamati nel testo del provvedimento (p. 55-59), d'indagare con accorta sensibilità in due diverse direzioni: sia in rapporto alla concezione stoica radicatasi nell'impero con le sue istanze cosmopolitiche (p. 63-121), per meglio cogliere i presupposti del provvedimento, che di investigare in direzione religiosa – specificatamente cristiana, «in parte non ancora esplorata» (p. 125-191) – per sondare le conseguenze della concessione.

Un indice delle fonti (p. 195-201) e degli autori moderni (p. 203-207) conclude l'interessante volume, certamente meritevole di una lettura attenta.

Nell'introduzione (p. 11-19) si evidenzia la 'modernità' dell'editto di Caracalla, connessa alla carica innovativa, inerente alle idee di *patria communis* e di 'cittadinanza aperta' – conquiste romane nella direzione del superamento di una condizione identitaria statica e chiusa, tipica invece delle altre comunità antiche, concezioni che resero possibile agli abitanti dell'impero l'inedita esperienza dell'«unità nella diversità»² – «che l'odierna situazione del pianeta, con le sue drammatiche divisioni, ha riportato prepotentemente alla ribalta»³. Corredano tale premessa utili riferimenti ad una stimolante letteratura sugli attuali mutamenti delle idee di 'appartenenza' e di 'cittadinanza', che «si rideterminano alla radice, non

* A proposito di Chiara Corbo, *Constitutio Antoniniana. Ius, Philosophia, Religio*, «Studi e Testi di Koinonia, Nuova serie, 4» (Napoli, D'Auria, 2013) p. 210.

¹ Segnalate nella nt. 1 dell'opera recensita. ² C. Corbo, *Constitutio Antoniniana. Ius, Philosophia, Religio* (Napoli 2013) 17. ³ C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 13.

più come categorie ‘rigide’ miranti a tracciare confini netti e a proteggere una natura identitaria definita in modo assoluto, ma come categorie ‘flessibili’, capaci di attuare la mediazione, imposta dalle trasformazioni in atto, tra il bisogno di radicamento in una cultura, in un territorio e in un gruppo e la contemporanea apertura ad altri soggetti, espressione di tradizioni e luoghi molto diversi»⁴.

Notevole è, in proposito, il richiamo di un testo di Marco Aurelio⁵ – che considera gli esseri intelligenti che costituiscono il corpo sociale come membra di un ‘corpo umano’ coordinate tutte ad una medesima azione comune – per unire le aree provinciali nella trama normativa di un diritto unificante, un unico grande ‘corpo’ finalizzato alla funzionalità del tutto, immagine che rievoca ancora una volta, a mio avviso, l’antichissima metafora dell’apologo di Menenio Agrippa o della Lettera di Paolo ai Corinzi per l’*ecclesia*⁶. La distinzione tra parte (μέρος), concettualmente isolabile dal tutto di cui essa è appunto compartecipe, e membro (μέλος), che conserva invece il suo particolare aspetto solo in quanto funzionale ad un insieme – termini utili per noi per descrivere in astratto l’inscindibile interdipendenza tra il corpo sociale e gli individui – è possibile che venisse impiegata in antico come immagine concreta della comunità, non solo da filosofi stoici, ma già da un’età assai remota nella quale si concepivano le comunità per immagini reali, più che per concetti astratti. E tale immagine alla vigilia della *Constitutio Antoniniana* risultava ancora assai idonea per rappresentare l’impero e le sue aree provinciali adesso aggregate dalla trama normativa di un diritto unificante, che non ne soffocava comunque del tutto le peculiarità.

Nella prima parte dunque, l’a. si sofferma soprattutto sulle principali problematiche sollevate dalla lettura del testo del P.Giss. 40.1, ammettendone preliminarmente l’identificazione con la generale concessione della primavera del 212 – in verità non da tutti riconosciuta⁷ – e ne giustifica la

⁴ C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 14. ⁵ Marco Aurelio, Εἰς αὐτόν 7.13; C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 17 e 69 ss. ⁶ Liv. 2.32; Paul. 1 Cor. 12. ⁷ Sul punto cfr. G. Purpura, *Constitutio Antoniniana de civitate*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani - FIRA. Studi preparatori I. Leges* (Palermo 2012) 699-670 [= *Il P.Giss. 40.1*, in *Atti del Seminario ‘212 d.C.-2012. La Constitutio Antoniniana: communis patria e impero universale. una riflessione sulla cittadinanza: Roma antica e il mondo attuale’* (Agrigento, 13 dicembre 2012), in *IAH*. 5 (2013) 76-77 (con qualche lieve modifica); secondo alcuni studiosi la prima costituzione del papiro sarebbe solo una novella del 213, con la quale Caracalla beneficiò mediante concessione della *civitas* alcuni barbari immigrati, che non erano *dediticii* (E. Bickermann, *Das Edikt des Caracalla Kaisers in P. Giss. 40, I* [Diss., Berlin 1926]); *contra* P.M. Meyer, *Juristische Papyrusbericht V*, in *ZSS*. 48 (1928) 596 ss.; in adesione invece G. De Sanctis, *rec.* a E. Bickerman, *Das Edikt des Caracalla* cit., in *RifC*. 4 (1926) 488-500. Una puntuale confutazione di Bickerman in A.H.M. Jones, *Another interpretation of the Constitutio Antoniniana*, in *JRS*. 26 (1936) 225 s. (cfr. anche J. Stroux, *Die Constitutio Antoniniana*, in *Philologus* 88 [1933] 272 ss.); per altri, l’imperatore con la prima costituzione del P.Giss. avrebbe concesso l’inserimento dei *sacra peregrina* tra i culti ufficiali dello stato romano, premessa dell’ampia estensione della cittadinanza (R. Laquer, *Die erste Edikt Caracallas auf dem Papyrus Giessenensis 40*, in *Nachrichten der*

scarsa eco presso i contemporanei. Osserva che subito dopo, nel V sec. d.C. e nelle opere cristiane, le testimonianze divennero più numerose e ciò attesterebbe il consolidamento nel tempo della memoria storica di un provvedimento, che altrimenti sarebbe stato destinato ad essere presto dimenticato⁸. L'a. accoglie d'altro canto l'ipotesi che l'adozione da parte di Caracalla del titolo di *Magnus* fin dal 212 derivi appunto dall'entusiasmo suscitato negli ambienti provinciali⁹ e che l'espressione nell'iscrizione di Ombos come 'salvatore dell'intero ecumene' si riferisse specificatamente al «divino dono» della concessione¹⁰.

Le conclusioni alle quali perviene in questa parte l'a., appaiono comunque pienamente condivisibili, non solo relativamente alla 'clausola di salvaguardia', al rifiuto della ipotesi dell'"autoperpetuazione" del provvedimento¹¹, ma anche in rapporto alla complessa questione della 'doppia cittadinanza'; plausibilmente infatti si conclude affermando che dopo la *Constitutio* «non si ebbe né un solo diritto centrale imposto uniformemente alle periferie e obbligante in modo coercitivo, né la contemporanea coesistenza di più ordinamenti giuridici legata a una possibile moltiplicazione delle cittadinanze, ma si determinò una situazione di grande apertura e duttilità che condusse a una domanda di diritto romano da parte del mondo provinciale»¹².

Infatti alla '*megalegoria*' ellenica, che induceva i Greci a definire *barbaroi* gli altri, guardando con sospetto ogni inquinante mescolanza di sangue ed escludendo per concezione gli stranieri dalla partecipazione ai meccanismi di funzionamento della vita politica, la *civitas* romana, formata da una entità collettiva che conferiva una *communis patria*, uno statuto comune a tutti i concittadini, tali fin dall'origine, etnicamente e culturalmente misti nell'atto fondativo di Romolo, univa *gentiles* ed esuli rifugiati nella nuova comunità.

In verità una serie di nuovi rinvenimenti papirologici e epigrafici mi sembra che depongano nel senso che tale ricettività e flessibilità sia stata

Giessener Hochschulgesellschaft 6 [1927-1928] 15 ss.; P. Pinna Parpaglia, *Sacra peregrina, civitas Romanorum, Dediticii nel Papiro Giessen n. 40* [Sassari 1995]).

⁸ C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 33; in tal senso anche G. Zecchini, *La Constitutio Antoniniana e l'universalismo politico di Roma*, in *L'ecumenismo politico nella coscienza dell'Occidente* (Roma 1998) 352. ⁹ A. Mastino, *Magnus nella titolatura degli imperatori romani*, in M.P. Baccari, A. Mastino, *Il titolo di 'Magno' dalla Repubblica all'Impero al Papato. Giovanni Paolo Magno* (Modena 2009) 111 ss. ¹⁰ CIG III 4860 = IGR I 1064; per le incertezze in proposito, connesse al fatto che il titolo in questione è del tutto normale nella titolatura imperiale cfr. G. Purpura, *Constitutio Antoniniana* cit. 700 nt. 13. ¹¹ Proposta da R.W. Mathisen, *Peregrini, Barbari, and cives Romani: concepts of citizenship and the legal identity of Barbarians in the later roman empire*, in *The Am. Hist. Rev.* 111 (2006) 1011 ss., e non accolta da V. Marotta, *La cittadinanza romana in età imperiale* cit. 115; 123-126; C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 27 nt. 7. ¹² C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 46-47; in tal senso già J. Méléze-Modrzejewski, *La règle du droit dans l'Égypte romaine*, in *Proceedings of the twelfth Intern. Congress of Papyrology*. Ann Arbor 1968 (Toronto 1970) 317 ss., che risolve in termini non di contrasto, ma di inclusione, l'annosa questione del rapporto tra *Reichrecht* e *Volksrechte*.

anche anteriore alla data del provvedimento, almeno nell'ottica degli amministratori romani inviati a governare i territori assoggettati. Costoro sembrano aver applicato il diritto romano ai provinciali, giustificando tale comportamento come *charis* (*beneficium*), piú frequentemente di quanto finora non si sia comunemente ammesso.

Non solo nel V ἀπόκριμα del P.Col. 123 si constata, anteriormente alla concessione di Caracalla, l'applicazione a una donna non romana di un'interpretazione estensiva del SC Velleiano¹³, ma ancor prima, nel 135 d.C., in BGU I 19 (MChr. 85), si evince l'applicazione ad una egizia della facoltà di subentrare nella successione di una quota del patrimonio della nonna paterna defunta, prima di una specifica concessione elargita dall'imperatore Adriano, ma dopo la morte del padre. La ricostruzione del caso, effettuata da Katzoff e accolta da Dolganov, supportata da un precedente giudiziario del 134, confermerebbe l'applicazione retroattiva agli Egizi della prassi successoria da tempo applicata a Greci e Romani¹⁴ e considerata adeguata ad un superiore sistema di umanità e giustizia, il romano appunto.

Alquanto simile libertà di atteggiamento si riscontra in P.Oxy IV 706, del 115 d.C., nel quale, in una controversa questione relativa ad un processo riguardante i rapporti tra patrono e liberto dinanzi al prefetto d'Egitto M. Rutilio Lupo, costui, pur mostrandosi disposto ad esaminare un chirografo con una eventuale clausola di rinuncia ai diritti di patronato, invalida per il diritto romano e quindi propenso ad applicare al liberto egizio usanze locali, tendenti a considerare tali diritti come diritti patrimoniali rinunziabili, e non agnati, finiva in pratica per valutare un piú evoluto costume – quello della rinuncia ai diritti di patronato, nel caso specifico però escludendolo per assenza dei requisiti – ascrivibile ad un diritto dei Greci che lentamente tendeva a proporsi come «diritto degli Egizi» e che avrebbe finito per trovare presto applicazione nel diritto romano per ragioni di *humanitas*¹⁵.

Anche la controversa questione del processo di Dionisia nel 186 d.C.¹⁶ si propende ora ad interpretarla alla luce di una soluzione che

¹³ G. Purpura, *Apokrimata Severi et Caracallae: una sintesi*, in *Civitas et civilitas. Studi in onore di F. Guizzi II*, a cura di A. Palma (Torino 2013) 684-718 [= *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani - FIRA. Studi preparatori I. Leges* (Palermo 2012) 701-753]. ¹⁴ R. Katzoff, *BGU 19 and the law of representation in succession*, in *XII Congr. Intern. of Papyrology* (Toronto 1970) 239-242; A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht in theory and practice: roman law and litigation strategy in the province of Egypt*, in M. Jursa, H. Täuber (eds), *Administration, Law and Administrative Law: Comparative Studies in Imperial Bureaucracy and Officialdom* (Vienna 2014). ¹⁵ G. Purpura, *Diritti di patronato e astikoi nomoi in P.Oxy. IV, 706*, in *Atti del V Convegno Nazionale 'Colloqui di Egittologia e Papirologia'*, Firenze, 10-12 dicembre 1999, a cura dell'Istituto Papirologico 'G. Vitelli' (Firenze 2000) 199-212; diversamente A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht* cit. 3 ss. (estratto), seguendo l'opinione tradizionale, ritiene nel caso applicato il diritto dei Romani, conforme sul punto al diritto dei Greci. ¹⁶ P.Oxy. II 237. Per ultimi cfr. C. Kreuzsaler, *Dionysia vs. Chairemon: ein Rechtsstreit aus dem römischen Ägypten*, in U. Falk, M. Luminati, M. Schmoekel (eds.), *Fälle aus der Rechtsgeschichte* (München 2008) 1-13; C. Kreuzsaler,

avrebbe accordato tutela ad un padre offeso dalla figlia, conformemente al diritto romano vigente in provincia, e non ad una legge dei Greci o degli Egizi, giungendo ad ammettere la possibilità dello scioglimento di un matrimonio da costei contratto, non in base all'*aferesi* greca, ma a pratiche romane¹⁷.

Ma che comunque ai provinciali si siano applicati schemi di giudizio formulari romani lo rivelano ora diverse fonti di recente pubblicazione¹⁸: dalla *Tabula Contrebiensis* dell'87 a.C., alla *Lex Irnitana* del 91 d.C.; dalla *Lex Rivi Hiberiensis* del 122/132 d.C., alle due *formulae* in bianco dell'*actio tutelae* dei P.Yadin 28 e 30 del 125 d.C.; documenti tutti che indicano che il testo dell'editto del pretore avrebbe dovuto essere noto e divulgato nelle province molto di piú di quanto si è stati finora propensi a riconoscere¹⁹. Non solo in un papiro di Genova del 147/148 d.C. una vedova romana abitante nella $\chi\acute{o}\rho\alpha$ egiziana è invitata dal *iuridicus* a sottoporsi ad un controllo, conformemente all'editto *de inspiciendo ventris*²⁰, ma in due dei numerosi casi nei quali fu concessa dal prefetto in Egitto la *bonorum possessio*, il medesimo è espressamente indicato come l'autore del testo editto, analogo a quello romano²¹.

In conclusione, a prescindere dalla questione dell'emanazione e denominazione dell'editto provinciale in Egitto o in altre province²², la serie

J. Urbanik, *Humanity and inhumanity of law: the case of Dionysia*, in *JJP*. 38 (2008) 119-155; A.Z. Bryen, *Tradition, precedent and power in roman Egypt*, in S. Procházka, S. Tost, L. Reinfandt (eds.), *Official Epistolography and Language(s) of Power* (Vienna 2013) 4 ss. (estratto) e l'ampia lett. da costoro citata.

¹⁷ A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht* cit. 12 ss. (estratto), che conclude: «The documentary evidence shows that Roman civil and praetorian law was, in principle, regarded by Roman provincial officials as a universal framework. Even in the areas of private law (family, marriage, succession, paternal power) where Roman citizens were distinguished by the special rules and rituals of Roman *ius civile*, we see *ius civile* rules being implicitly applied or 'beneficially' extended to non-citizen provincials». ¹⁸ P. Lambrini, *Pagi, governatori e giudici nell'Occidente di Roma in epoca classica*, in *Ravenna Capitale. Giudizi giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII*, Ravenna, 24-25 ottobre 2014 (in corso di stampa); G.D. Merola, *Per la storia del processo provinciale romano. I papiri del Medio Eufrate* (Napoli 2012); F. Reduzzi Merola, *La compravendita alla periferia dell'impero: i papiri del Medio Eufrate* (III sec. d.C.), relazione all'AST di Napoli il 21 maggio 2013 (<http://www.studitarodoantichi.org/efinfo2/file/1369409990-Reduzzi.pdf>). ¹⁹ Sulla vessata questione del contenuto dell'editto provinciale e della sua promulgazione in Egitto cfr. G. Purpura, *L'editto provinciale egizio. Spunti critici e considerazioni di metodo*, in *Miscellanea G. Bastianini* (2015, i.c.d.s.) 2. ²⁰ P. Gen. II 103 (completato da BGU XIII 2213); B. Anagnostou-Canas, *Juge et sentence dans l'Égypte romaine* (Paris 1991) 94 e la lett. ivi citata. ²¹ Anche in C. 8.1.1 (224) si dichiara che il *praeses* ha promesso *in albo* rimedi *ad exemplum interditorium*. ²² G. Purpura, *Katholikon Diatagma. Sulla denominazione dell'editto provinciale egizio* (Palermo 1981) [= *Studi in onore di A. Biscardi II* (Milano 1982) 507-522]; cfr. anche Id., *Gli editti dei prefetti d'Egitto. I sec. a.C. - I sec. d.C.*, in *AUPA*. 42 (1992) 548 ntt. 26 e 27, e la lett. ivi citata. Nulla di nuovo per la soluzione della questione nelle scettiche osservazioni di R. Martini, *Su un preteso 'katholikon diatagma' egizio*, in *La codificazione del diritto dall'antico al moderno* (Napoli 1998) 179 ss., volte a difendere l'isolata ipotesi dell'inesistenza di un autonomo editto pro-

delle testimonianze addotte denota che l'amministrazione imperiale romana, assicurate le necessità primarie della percezione del grano, dei proventi fiscali in genere, del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza militare, preferiva non interferire nella sfera dei rapporti privati dei locali, arrivando a mostrare flessibilità e competenza²³, ma ciò non impediva tuttavia l'applicazione frequente del diritto romano e dei relativi schemi di giudizio in provincia, nell'ambito di processi *extra ordinem* per i provinciali, ma anche modellati sullo schema accusatorio dei *iudicia publica legitima*²⁴, tutte le volte che gli amministratori lo avessero ritenuto conforme ad una superiore esigenza di umanità e giustizia. E ciò non poteva che implicare una accentuata diffusione e non del tutto superficiale conoscenza del diritto romano²⁵; dunque una precoce e non contrastata romanizzazione ancor prima dell'editto di Caracalla.

Infatti è stata opinione corrente che vigesse in Roma, e in genere nelle città-stato, il principio della personalità della legge, che cioè ad ogni soggetto venisse applicato, nell'ambito del territorio conquistato in cui si trovava, il proprio diritto personale, inteso come quello della originaria comunità di appartenenza. Contrapposto al principio della territorialità del diritto, utilizzato dagli stati moderni, che cioè la legge si applica per tutto il territorio dello stato e a tutti coloro che stabilmente vi risiedono.

Minoritaria è finora stata l'opinione che a Roma si applicasse il principio della territorialità del diritto, anche se non v'è traccia di *professiones iuris*, dichiarazioni cioè delle parti volte ad accertare le leggi da applicare o di norme che risolvessero il conflitto di leggi, caratteristiche ricorrenti

vinciale nell'età del principato, che sembra essere sempre più contraddetta dal succedersi dei rinvenimenti (cfr. A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht* cit. 5 ss. [estratto] e nt. 18), che rivelano la necessità della divulgazione di un testo editale nelle province, ammessa dallo stesso Martini, che riconosce anche che in età tardo repubblicana tale testo, in base alla inconfutabile testimonianza di Cicerone, presentava differenziate peculiarità locali. Per sostenerne l'assoluta conformità al testo urbano, per di più costante nel tempo, fin dall'inizio del principato e per tutti i territori, occorrerebbe dimostrare come, quando e perché la situazione tardo repubblicana sia stata modificata, piuttosto che invertire l'onere della prova, assumendo una posizione scettica (p. 180) e pretendendo l'esibizione di differenze che lentamente furono sistematicamente obliterate nelle fonti dopo Giuliano e Caracalla.

²³ Ad es., nel caso del CPR I 18. G. Purpura, *Il giurista e l'avvocato. Nomikoi e rhetores in CPR I, 18*, in *Atti del VII Convegno Nazionale 'Colloqui di Egittologia e Papirologia'*, Siracusa, 29 nov.-2 dic. 2001. *Quaderni del Museo del Papiro - Siracusa* 11 (2003) 117-128 = [*Minima Epigraphica et Papyrologica* 7-8 (2004-2005), 269-278].

²⁴ L. Mer, *L'accusation dans la procedure penal du Bas-Empire romain* (thèse) (Rennes 1953) [su cui v. la recensione di G. Crifo, *Procedimento criminale accusatorio nel basso impero*, in *Index* 2 (1971) 392 ss.]; S. Schiavo, *Il falso documentale tra prevenzione e repressione. Impositio fidei, criminaliter agere, civiliter agere* (Milano 2007) 163 nt. 137 e la lett. ivi citata. ²⁵ A differenza dell'opinione tralatizia che «the legal knowledge in Egypt was not very advanced, and that the reception of Roman law was limited and superficial throughout antiquity», riferita da A. Dolganov, *Reichsrecht and Volksrecht* cit. 2 ss. (estratto) e nt. 4. Appare inutilmente limitante e in contrasto con il pragmatismo romano ritenere che la tutela pretoria potesse essere assicurata nelle province solo sulla base di un testo pubblicato per Roma, senza qualche adattamento specifico.

nel modello personale delle città-stato. Fatto salvo il principio che il *ius civile* fu il diritto *proprium civium Romanorum* e che il sistema onorario creato nella *iurisdictio peregrina* per risolvere le controversie tra Romani e stranieri e le norme di diritto civile che rientravano nel *ius gentium* furono norme indubbiamente romane, il probabile rinvio da parte del pretore alla legge personale della parte interessata finiva in realtà per essere concettualmente, esattamente l'opposto dell'applicazione – che implica autonomia e parità tra i diversi diritti in considerazione – della legge personale, in quanto tale²⁶. Ciò che ai Romani sommamente importava in seguito alla conquista di un territorio era, come si è detto, la corresponsione delle imposte e il mantenimento dell'ordine; e se a tal fine erano poi disposti a rinviare alle leggi dei *subiecti* o a riconoscere tutti gli organi locali e le autonomie cittadine, ciò non indicava certo che essi fossero disposti ad abdicare alla supremazia del loro diritto o alla sovranità nel loro territorio, tanto più quando, con la fusione in un unico impero greco-romano, i valori di *humanitas* e di giustizia romana cominciarono ad essere avvertiti come imprescindibili componenti della *civilitas*²⁷.

Ma tornando alla seconda parte dell'opera recensita, dedicata al ruolo della filosofia stoica e l'ideale cosmopolitico²⁸, in essa l'a. sviluppa la condivisibile tesi che «lo stoicismo, contenendo come elemento cardine della sua dottrina l'ideale cosmopolitico, riuscì a fornire un orizzonte teorico generale in cui inserire gli eventi storici, che conducevano ineluttabilmente nella direzione della *cosmopoli*, agendo nella profondità delle coscienze di chi, avendo le leve del potere materiale, aveva, di conseguenza, anche quelle del potere culturale e spirituale. La *cosmopoli*, pertanto, immagine di un impero nato dalla forza delle armi, sembrava quasi perdere tale originaria fisionomia, per acquistare un senso che solo la forza del *logos* e dello *ius* avrebbero potuto donarle»²⁹. Infatti il *logos* accomunava tutti gli esseri razionali, rendendoli eguali, al di là delle differenze legate alle origini etniche o allo *status* giuridico, e trovava nell'impero romano – a differenza di quello di Alessandro Magno, e proprio nel diritto, «patrimonio peculiare della civiltà romana» – quel *quid* essenziale, in grado di fare da «collante tra i cittadini e le strutture politiche, stringendoli idealmente e praticamente ad esse»³⁰, costituendo la causa principale della sua lunga durata e solidità.

Per l'adesione allo stoicismo dell'impero un ruolo importante, e non del tutto ancora indagato, giocò a mio avviso il suo fondatore: Ottaviano. Numerosi e forti sono i collegamenti di Augusto, già sottolineati da Grimal, con la filosofia stoica³¹: dagli insegnamenti del suo precettore, il filo-

²⁶ Così M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano* (Milano 1990) 110. ²⁷ Sul rischio della comparazione storica in tema di cittadinanza e impero cfr. V. Marotta, *La cittadinanza romana* cit. 165 ss.; Id., *Tre riflessioni sulla cittadinanza. Da Roma antica al mondo attuale*, in *IAH*. 5 (2013) 53 ss., *praecipue* 65 ss. ²⁸ C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 61-121. ²⁹ C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 121. ³⁰ C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 77. ³¹ P. Grimal, *Auguste et Athénodore*, Rome. *La Littérature et l'Histoire* II (Roma 1986) 1147-1176; G. Purpura, *Il regolamento doganale di Cauno e la Lex Rhodia in D. 14, 2, 9*, in *AUPA*. 38 (1985) 42 ss.

sofo Atenodoro di Tarso, figlio di Sandone, all'aneddoto che fosse solito recitare le ventiquattro lettere dell'alfabeto latino prima di adirarsi³², alla stesura di un'opera filosofica, *Hortationes ad Philosophiam*, al suo carattere «freddo e calcolatore»³³ e alla visione della vita come 'rappresentazione', evidente nel ricordo della sua morte³⁴, al costante richiamo al regno di stoiche «api», della bugonia e della *domus Augusta* come un alveare³⁵, all'adesione soprattutto a «quel pragmatismo, che rende già così difficile definire nel suo complesso il principato»³⁶. Solo presentandosi come un buon *pater* del tempo antico, pio e dotato di *auctoritas*, un ritorno del re Numa³⁷ non come «monarca», ma come rifondatore di una società di eguali, che con il suo carisma avrebbe potuto comporre i contrasti, Ottaviano fu in grado d'imporsi, coadiuvato dalla diffusione della concezione stoico-cinica del saggio, ma soprattutto dall'antichissimo valore autenticamente romano dell'*auctoritas*³⁸.

Se nell'arcaico *consortium* familiare uno solo avrebbe potuto per tutti disporre del patrimonio familiare per il bene dei congiunti che si affidavano totalmente a costui³⁹, fu naturale che soprattutto in base a tale radicata concezione, associata alle nuove e, al tempo stesso, antiche idee sulla sovranità veicolate dal pensiero politico greco, Ottaviano risolvesse finalmente l'insolubile problema del governo dell'ultima repubblica con un'apparente, ma antichissima contraddizione – quella di un *primus inter pares*, *legibus solutus* e tuttavia *legibus adligatus* – e i suoi successori finissero per consolidare in base al tema stoico del servizio il potere imperiale all'interno di una *cosmopoli*⁴⁰.

In tale *cosmopoli* le diverse città e i numerosi stati particolari costituivano «le membra vive e le singole case del grande organismo imperiale»⁴¹, «da intendersi non solo come uno spazio ideale e utopico, disancorato dal reale, ma anche come il volto concreto dell'*οἰκουμένη*, cioè dell'impero universale romano, nel suo essere e nel suo divenire»⁴².

³² Plut. *Apophth. Reg., Rom., Caes. Aug.* 7 (Belles Lettres, p. 124); P. Grimal, *Auguste et Athénodore* cit. 1147 e 1155. ³³ P. Grimal, *Auguste et Athénodore* cit. 1166. ³⁴ Suet. *Aug.* 99. ³⁵ G. Purpura, *Profilo storico giurisprudenziale del diritto pubblico romano* (Torino 2007) 176 s. Sul bucranio, simbolo dell'Apollo di Tarso e di Augusto, collegato alla bugonia, v. P. Grimal, *Auguste et Athénodore* cit.; sulle api cfr. G. Purpura, *Le Api, l'Accademia e il Potere*, in *Atti dell'Accademia di Scienze Lettere e Arti di Palermo, già del Buon Gusto*, ser. 6^a, I (Palermo 2009-2010) 425-442. ³⁶ M. Amelotti, *L'Egitto augusteo tra novità e continuità*, in *JJP.* 20 (1990) 19-24. ³⁷ Numa, e non Romolo, come scrivevo in *Profilo storico giurisprudenziale* cit. 179, aderendo adesso alla tesi sostenuta da G. Anselmo Aricò, *Numa Pompilio e la propaganda augustea*, in *AUPA.* 57 (2014) 27-62. ³⁸ Non quindi sulla base di un deliberato inganno, che alcune rappresentazioni moderne gli attribuiscono. Cfr. ad es. A. Spinosa, *Augusto. Il grande baro* (Milano 1996). Per ultimo, L. Canfora, *Augusto figlio di Dio* (Roma-Bari 2015), richiamando Giuliano, *Simposio* 309A-B, lo ricorda come il «camaleonte». ³⁹ G. Anselmo Aricò, *Societas inseparabilis o dell'indissolubilità dell'antico consorzio fraterno*, in *AUPA.* 46 (2000) 77-114. ⁴⁰ L. Storoni Mazzolani, *Tiberio o la spirale del potere* (Milano 1981). ⁴¹ Marco Aurelio, *Eiς αὐτόν* 3.11. ⁴² C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 78 s.

Tale volto trovò, a mio avviso, reale riscontro nel simbolo dell'*Aeternitas Imperii*, riferito al testo degli *Inni Orfici* nel quale si afferma che il sole e la luna sono gli occhi del dio eterno, il cielo il viso e le stelle i suoi capelli⁴³. Tali segni distintivi appaiono dopo Alessandro il Grande già in monete romane con il Sole, la Luna e la corona di stelle, dalla fine del II sec. a.C. in poi⁴⁴, per sottolineare l'ininterrotta tradizione greco romana di un impero eterno, riflesso nel cosmo, attraverso un simbolo adottato infine, dopo una lunga storia, dai Sassanidi, Selgiuchidi e Turchi, dopo la caduta dell'impero⁴⁵ nei loro vessilli.

La terza parte, infine, dell'opera della Corbo è quella che presenta il profilo di maggiore originalità ed interesse: si indaga il poco esplorato rapporto tra *Constitutio Antoniniana* e Cristianesimo.

Prendendo inizio dalla discussa ipotesi di Perrot⁴⁶ che la *Constitutio*, rendendo più identificabili le diverse tipologie di credenti (ll. 1-7), abbia finito per favorire la possibilità di una azione persecutoria, e ciò anche in assenza di una esplicita *voluntas* anticristiana dell'editto, l'a. rileva che se appena pochi anni prima della promulgazione della *Constitutio*, tra il 202 e il 205 d.C., nel *Commento a Daniele* di Ippolito di Roma⁴⁷ la contrapposizione tra Romani e Cristiani all'interno di una visione estremamente negativa dell'impero appare assai netta, in seguito «la diffusa tendenza al lealismo e la piena partecipazione alla *romanitas*, sancita dalla *Constitutio*, che andò ad alimentare tale tendenza, orientarono i credenti cristiani verso posizioni convergenti e dialoganti con l'istituzione politica»⁴⁸.

Quanto abbiano contribuito la teoria della *communis patria* e lo stoicismo, con il suo ideale cosmopolitico, a preparare l'anima culturale e ideologica di un impero cristiano sempre più coincidente con l'intera ecumene, appare evidente. Se, per un verso, poi il provvedimento di Caracalla corrispondeva ad un lungo percorso ideale e politico, volto a connettere ai centri nevralgici del potere centrale le periferie dell'impero, i ceti cittadini ormai integrati, per un altro, collimava con un cammino da

⁴³ *Inni Orfici* 66; R. D'Amato, *The last marines of Byzantium*, in *JMS*. 19/2 (2010) 231 ss. ⁴⁴ Ad es., in monete di Gneo Cornelio Sisena (118-117 a.C.), Manlio Aquilio (109-108 a.C.), Aulo Postumio Albino del 96 a.C., Lucio Titurio Sabino del 89 a.C., L. Lucrezio Trio del 76 a.C., di Publio Clodio del 42 a.C., ma anche di Vespasiano, di Caracalla e Geta del 198/211 d.C., Costantino ed altri. ⁴⁵ Sulle sollecitazioni a raccogliere l'eredità dell'impero conquistato nel 1453 v. A. Calia, *Costantino e Costantinopoli sotto Mehmed II. L'eredità costantiniana dopo la conquista ottomana di Costantinopoli*, in *Enciclopedia Treccani on line* ([http://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-e-costantinopoli-sotto-mehmed-ii-l-eredita-costantiniana-dopo-la-conquista-ottomana-di-costantinopoli_\(Enciclopedia_Costantiniana\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/costantino-e-costantinopoli-sotto-mehmed-ii-l-eredita-costantiniana-dopo-la-conquista-ottomana-di-costantinopoli_(Enciclopedia_Costantiniana)/)); Giorgio di Trebisonda, Francesco Filelfo e suo figlio Gian Mario, Critobulo di Imbro, ad es., non nascosero tra gli occidentali le simpatie per il conquistatore [cfr. A. Pertusi (a cura di), *La caduta di Costantinopoli II. L'eco del mondo* (Milano 1990) 68 ss., *praecipue* 70 e 228 ss.]. ⁴⁶ E. Perrot, *Sur l'édit de Caracalla de 212 et les persécutions contre les chrétiens*, in *RHDEF*. 3 (1924) 367 ss. Sul punto C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 125 ss., 57 nt. 55 con ampia lett. ⁴⁷ Ippolito *In Dan.* 4.9.; C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 128 s. ⁴⁸ C. Corbo, *Constitutio Antoniniana* cit. 177.

tempo intrapreso dalla *nova religio* cristiana, mirante ad una tensione universalistica, innovativa rispetto alla speculazione greca, alla stoica in particolare, poiché proiettava il credente verso una dimensione diversa, trascendente la realtà terrena, nella quale ricercare la sua autentica πολιτεία.

Per tale ragione, a mio avviso, nel momento della dissoluzione i regni barbarici non si atteggiarono affatto come realtà politiche esterne all'impero e si considerarono quasi organi interni del corpo illimitato della romanità. Tutto era cambiato, ma nulla era mutato. L'impero si era dissolto, ma i nuovi dominatori si sentivano ancora partecipi di esso. Così la contemporanea vigenza nel regno dei Goti di una *Lex Visigothorum* e di una *Lex Romana Visigothorum* trova una logica spiegazione riconoscendo alla prima l'esordio con un testo scritto degli orali Germani nella romanità ed alla seconda l'intento di accostare le etnie nell'ideale partecipazione all'antica *romanitas*, giustificando dei «barbari» che tali non si reputavano e delle anomale legislazioni sovrane, che tali non si dichiaravano e «barbariche» in realtà non erano, ma anche la mancanza di profonde e sentite esclusioni razziali, poiché nonostante tutto si riteneva ancora viva l'ideale *cosmopoli* romana e cristiana, consolidata dall'editto di Caracalla.

L'opera di Chiara Corbo costituisce in conclusione uno dei più limpidi e utili contributi recenti su un provvedimento imperiale, che nonostante abbia avuto scarsa eco presso i contemporanei a causa della semplice presa d'atto dell'avvenuta integrazione della popolazione delle città dell'impero all'interno dell'οικουμένη, proprio attraverso la convergenza con il percorso della *nova religio* cristiana ha finito per essere destinato a divenire una delle questioni più trattate e dibattute della storia del diritto, che tuttavia, come l'opera della Corbo indica, nasconde ancora aspetti non del tutto indagati.

Sommario

- 1 Luigi Labruna, «Antonio Guarino nel ricordo»
- LE FONTI
- 15 Thomas Finkenauer, «Le *regulae iuris* come strumenti mnemotecnici»
- 22 M^a Eugenia Ortuño Pérez, «Aulo Ofilio: *de legibus vicensimae primus conscribit*»
- 42 Luigi Capogrossi Colognesi, «*Senatusconsulta*. Storia di una palinogenesi a partire da Volterra»
- 49 Raffaele Basile, «*Minima de edicto perpetuo* tra passato e presente»
- 82 Jean Andreau, «*Leges Libitinariae* flegree»
- 85 Rosario de Castro-Camero, «Las constituciones imperiales en la jurisprudencia: las reglas sucesorias generales»
- 93 Gianfranco Purpura, «Sulla *Constitutio Antoniniana*»
- 103 Audrey Becker, «Les modalités pratiques de la diplomatie romano-barbare dans le Code Théodosien»
- 118 Natale Rampazzo, «Del mutevole diritto muto»
- PERSONE
- 125 Francesco Musumeci, «Sulla *capitis deminutio minima*»
- 132 Francesca Lamberti, «*Quod cum minore quam XXV annis natu gestum esse dicitur*»
- 137 Armando Torrent, «*Alimenta ingenuorum ingenuarumque*: Plin. *epist.* 7.18. Un caso de aplicación de la economía al derecho»
- 153 Paola Santini, «*Utilitas publica*»

SUCCESSIONI

- 165 Giovanni Nicosia, «Le figure di *successio* diverse da quella ereditaria»
- 176 Roberto Signorini, «Un caso di falso testamentario: la vicenda di Betitius Callinicus»

DIRITTI REALI

- 195 Rolf Knütel, «Derelizione a scopo di appropriazione?»
[Nunzia Donadio, «Postilla», p. 216]
- 218 Stefano Barbati, «Riflessioni sull'alluvione e sugli altri fenomeni fluviali, anche a margine della riforma apportata dalla l. 37/1994»
- 294 Fabiana Tuccillo, «Tempo, diritto, prescrizione»
- 303 J. Michael Rainer, «Entwicklungsgeschichte, Funktion und Struktur der Servituten»

OBBLIGAZIONI

- 323 Annamaria Salomone, «*Imaginaria venditio non est pretio accedente*»
- 335 Carlo Augusto Cannata, «Su *in diem addictio* e *lex commissoria*»
- 353 Philipp Scheibelreiter, «Vom *logos* der Verwahrung. Überlegungen zum Vertragstext in D. 16.3.26.1 (Paul. 4 *resp.*)»
- 386 Thomas Finkenauer, «Leiden eines Lesers»

PROCESSO

- 393 M. Floriana Cursi, «*Actio quod metus causa* e le azioni 'miste'»
- 402 Filippo Briguglio, «*Vadimonium* e *contendere in iure*»

DIRITTO CRIMINALE

- 421 Laura Pepe, «I criteri di imputazione soggettiva dell'omicidio in diritto ateniese»
- 453 José Antonio González Romanillos, «El sistema sancionatorio romano (y la modernidad)»
- 456 Valerio Marotta, «*Morte rei iudicium solvitur*»

TERZA ROMA E CESARE AUGUSTO

- 465 Pierangelo Catalano, «Pagina introduttiva»
- 467 Caterina Trocini, «Seminari internazionali di studi storici 'Da Roma alla Terza Roma' XXXIII (Roma 2013) e XXXIV (Roma e Istanbul 2014)»
- 476 Machkam A. Machmudov, «Intervento di apertura del XXXIII Seminario»
- 479 Pierangelo Catalano, «A proposito del Bimillenario della morte di Augusto: l'Accordo Roma-Mosca in una prospettiva lapiriana. Intervento introduttivo 2014»
- 483 Paolo Siniscalco, «Gesú e Augusto»
- 490 Giovanni Maniscalco Basile, «Augusto Cesare progenitore degli Czar russi»
- 499 Jurij Černyšov, «L'età dell'oro' e Augusto 'progenitore' degli Czar russi»
- 502 Jakob Mezheritsky, «La politica germanica di Augusto, Druso e la leggenda sulle origini degli Czar russi»
- 504 Aleksej Veličko, «Augusto e gli imperatori romani d'Oriente (bizantini)»
- 506 Carlo Venturini, «Latinità e matrimonio»
- 513 Biagio Amata, «Immigrazione ed emigrazione di singoli e masse attorno all'Urbe»

TRADIZIONE ROMANISTICA

- 525 Detlef Liebs, «*Fiat iustitia et pereat mundus*': origine e vicende di una *regula iuris*»
- 537 Valerio Massimo Minale, «Diritto romano e ideologia politica bizantina dagli Isauri ai Macedoni: prima dei Basilici»
- 555 Ulrico Agnati, «Rabelais e il diritto romano»

AMERICA LATINA E DIRITTO ROMANO

- 567 Patricio-Ignacio Carvajal, «Las relaciones de las culturas jurídicas de Italia y Argentina a través de la tradición romanista»

- 590 Carla Masi Doria, «La nuova codificazione del diritto civile e commerciale in Argentina, tra passato e futuro»

PROFILI

- 595 András Földi, «Romanisti e no»
607 Detlef Liebs, «Okko 75»
612 Inge Kroppenber, «Politik und Recht, Religion und Philosophie»
616 Luigi Labruna, «*Necopinati doni laetissima oblatio*»

SUL METODO

- 621 Vincenzo Giuffrè, «Ricerca e didattica nelle trattazioni di sintesi»
633 Alfonso Castro Sáenz, «El modelo del jurista (o de un modelo de juristas)»
652 Witold Wołodkiewicz, «Henryk Kupiszewski: appunti su un'idea del diritto romano»
658 Luigi Capogrossi Colognesi, «Un nuovo libro a difesa dalle semplificazioni»
669 Cosimo Cascione, «I soliloqui di uno storico del diritto»

RICORDI

- 681 Luigi Capogrossi Colognesi, «Jerzy Kolendo»
687 Vincenzo Giuffrè, «Melillo romanista»
693 Alfonso Castro Sáenz, «Alejandrino Fernández Barreiro»
711 Iole Fagnoli, «Fritz Sturm»
715 Marina Silvestrini, «Ricordo di Mario Pani»
720 Luigi Labruna, «La scomparsa della signora Gallo»

- 721 LIBRORUM INDEX, a cura di Fabiana Tuccillo

SESTA PAGINA

- 783 Antonio Guarino, «Napoli tra lo sfoco e il pataffio»

PREMIO BOULVERT

- 787 «Il bando del 'Decimo Premio romanistico internazionale Gérard Boulvert'»

NOTIZIE

- 789 Valerio Massimo Minale, «Sull'Editto di Milano», p. 789 - Angelina Troiano, «Le *regulae iuris* ieri e oggi: la LXVIII Sessione della SIHDA a Napoli», p. 790 - Luigi Romano, Francesco Verrico, «*Inmortalis Augustus*», p. 792 - Maria Chiara Scappaticcio, «*Carminis Incentor*», p. 795 - Maria Vittoria Bramante, «L'ermeneutica della schiavitù: il XXXVII GIREA in Messico», p. 798 - Cosimo Cascione, «All'École française per ricordare Volterra e discutere Coriat», p. 801 - Maria Amodio, «Coabitazioni nell'Oriente romano», p. 802 - Federica Miranda, «De Martino in cinese», p. 803 - Francesca Del Sorbo, «La violenza nel mondo romano», p. 806 - Armando Bosso, «Pluralismi giuridici: prospettive antiche e attuali», p. 807 - Maria Chiara Scappaticcio, «Il miglior fabbro», p. 810 - Francesco Verrico, «Terre contese, ordinamenti incerti, garbugli testamentari: Eighth International Roman Law Moot Court Competition», p. 811 - Francesca Del Sorbo, «A Benevento 'Per un'antropologia del diritto romano'», p. 813 - Maria Federica Merotto, «Mooting romanistico gardesano», p. 816 - Valeria Di Nisio, «DoGi-Dottrina giuridica: il nuovo sito», p. 819 - Francesca Reduzzi Merola, «'Revisiter l'esclavage' a Besançon», p. 821.

- 823 «*Varia*»

- 831 ABSTRACTS

INDICE

- 851 «Libri discussi»

Index ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

Index segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.